


ANNO XCI

2018

VOL. XCI - Fasc. 2

RIVISTA
DI
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO



AMMINISTRAZIONE DELLA
RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
TORINO

Edizione: Amministrazione della Rivista di Storia del diritto italiano
C.L.E. - Lungo Dora Siena, 100 - Torino (cp. 10153)
amministrazione.rivista@storiadiritto.it

Direzione: direzione.rivista@storiadiritto.it; giansavino.penevidari@unito.it

Consiglio d'indirizzo e finanziario: Consiglio della Fondazione Sergio Mochi Onory
per la Storia del diritto italiano (proprietaria della testata).

Direttore responsabile: Gian Savino Pene Vidari

Vice-direttori: E. Genta Ternavasio; E. Mongiano; L. Moscati, G. Pace Gravina.

Comitato di direzione: R. Ferrante; E. Genta Ternavasio; F. Migliorino; E. Mongiano; L. Moscati, G. Pace Gravina; G.S. Pene Vidari; N. Sarti; L. Sinisi.

Consiglio scientifico: O. Abbamonte; R. Ajello; P. Alvazzi del Frate; M. Ascheri; M. Bellomo; L. Berlinguer; I. Birocchi; A. Campitelli; P. Cappellini; M. Caravale; A.A. Cassi; M. Cavina; G. Cazzetta; A. Cernigliaro; G. Chiodi; G. Cianferotti; F. Colao; E. Conte; E. Cortese; P. Costa; I. Del Bagno; A. De Martino; E. Dezza; M.G. di Renzo Villata; M.R. Di Simone; A. Errera; M. Fioravanti; P. Fiorelli; L. Garlati; C. Ghisalberti; P. Grossi; L. Lacchè; C. Latini; L. Loschiavo; F. Liotta; D. Luongo, D. Marrara; L. Martone; G. Massetto; F. Mastroberti; M. Meccarelli; M.N. Miletti; G. Minnucci; M. Montorzi; C.M. Moschetti; P. Nardi; A. Padoa Schioppa; A. Padovani; B. Pasciuta; U. Petronio; V. Piergiovanni; D. Quagliani; A. Romano; G. Rossi; U. Santarelli; R. Savelli; A. Sciumè; I. Soffietti; S. Solimano; B. Sordi; E. Spagnesi; G. Speciale; C. Storti; E. Tavilla; F. Treggiari; C. Valsecchi; G. Zordan.

Segretari di redazione e d'amministrazione: V. Gigliotti; C. Bonzo.

Condizioni di pubblicazione

I collaboratori sono pregati di far pervenire i loro testi, perfettamente rifiniti, secondo le regole e modalità editoriali della rivista, **in formato digitale alla sede della direzione (e-mail: direzione.rivista@storiadiritto.it)**, previo accordo col direttore responsabile. Si procederà all'edizione del contributo se considerato di contenuto e livello scientifico adeguato alla tradizione ed alle caratteristiche della rivista, sentito il parere di almeno due componenti il consiglio scientifico o di affermati studiosi italiani o stranieri del settore secondo il sistema del doppio cieco. Di ogni articolo pubblicato la rivista offre in dono agli autori, oltre al PDF, un numero della rivista.

Le pubblicazioni inviate alla rivista (possibilmente in doppio esemplare) saranno ricordate fra i "libri ricevuti" e potranno essere adeguatamente segnalate nel "Bollettino bibliografico". I cambi di riviste o di altri periodici dovranno essere concordati con la direzione.

Condizioni amministrative

L'abbonamento è annuale. Il prezzo per l'annata 86 (2013) è di € 50 per l'Italia e di € 75 per l'estero; quello per le annate dal 2014 (LXXXVII) in poi è di € 50 per l'Italia e di € 80 per l'estero a causa dell'aumento delle spese postali per l'estero.

Il **conto corrente bancario** dell'Amministrazione della Rivista di storia del diritto italiano è:
– **Banca Prossima: IBAN: IT04W0335901600100000117108; BIC: BCITITMX**



Rivista associata alla «Unione Stampa Periodica Italiana»

ISSN. 0390.6744

FRANCESCO DI DONATO

A proposito di
GREGORIO CONTRO FEDERICO*

di ORTENSIO ZECCHINO

Vi sono opere che, all'uscita, si impongono come contributi destinati ad avere un rilievo del tutto particolare in un determinato campo del sapere. Il volume di Ortensio Zecchino intitolato *Gregorio contro Federico. Il conflitto per dettar legge*, appartiene a pieno titolo al novero di queste.

Noto e alacre medievista, appassionato collezionista e meticoloso custode di libri antichi, l'autore ha anche ricoperto importanti uffici politici, fino a diventare ministro dell'università e della ricerca dal 1998 al 2001. Questo libro, che rappresenta il punto di arrivo di profonde e lunghe ricerche condotte lungo oltre un ventennio, concerne un nodo strategico, essenziale e decisivo nella storia giuridica, politica e culturale-religiosa in Europa. Il tema è cruciale per ricostruire l'intera vicenda storica dell'Occidente.

Al centro della ricerca è posta la questione, classica quant'altre mai, della sovranità. Essa è affrontata nel suo aspetto essenziale: il potere di dettar legge. Chi ha il diritto di legiferare? E quindi: qual è il fondamento del potere legislativo? È piuttosto la morale (e quindi la religione che ne costituisce la struttura istituzionale con le sue gerarchie fino al vertice del papa)? O è invece la volontà del potere regio, laico e fondato sull'osservazione empirica dell'utilità? È noto che fu Lorenzo Valla il primo a sostenere che le leggi non devono rispondere al criterio (ciceroniano) dell'*honestas* ma a quello (lucreziano) dell'*utilitas*. In seguito fu il grande giurista francese Jean Bodin a 'codificare' il principio, che sarebbe

* ORTENSIO ZECCHINO, *Gregorio contro Federico. Il conflitto per dettar legge*, Roma, Salerno Editore, 2018, pp. 285.

rimasto scolpito nella *forma mentis* dei giuristi e protagonisti dell'agire politico fino ai giorni nostri, secondo il quale sovrano è chi ha il potere di decidere il contenuto normativo delle leggi. Per il giurista di Angers, la sovranità è, di conseguenza, indivisibile come il punto geometrico.

La ricerca di Zecchino prende spunto dall'esperienza giuspolitica di Federico II di Svevia (1194-1250), cioè del sovrano europeo che più si avvicina a questi elementi. Più tardi e soprattutto grazie a lui quei valori giuridici e politici sarebbero stati fissati come cardini dei nuovi ordinamenti statuali che noi definiamo 'moderni'. Federico partiva, fin dalla nascita, sovrano. Ma a questa posizione di vantaggio egli seppe accoppiare una straordinaria personalità, un genio politico di autentico statista e una sensibilità culturale che ne fanno un *unicum* assoluto nella storia del potere sovrano. All'inizio degli anni '30 del Duecento egli, resosi conto della straordinaria importanza dello strumento legislativo e dopo aver fondato l'università di Napoli che oggi porta il suo nome (1224) proprio per formare giuristi e funzionari di Stato, decise di creare un ponderoso *corpus* di leggi che furono chiamate *Constitutiones melfitanae* (dalla piccola cittadina della Basilicata dove decise di promulgarle). A Federico questo atto sembrava il logico compimento di un processo di stabilizzazione del regno di Sicilia e un vantaggio di chiarezza e di efficienza normativa.

Tuttavia il grande sovrano non aveva calcolato – o aveva sottostimato – il peso enorme che su un argomento di quella portata avrebbe giocato il papato, vigile, gelosissimo e arcigno custode dei fondamenti pre-normativi che davano luogo contestualmente alla morale e al diritto. Sul soglio pontificio in quel momento sedeva, con il nome di Gregorio IX, un fine e austero giurista. Alla notizia della promulgazione di un *corpus* di leggi *positive*, ossia poste dal sovrano e legittimate dalla sua semplice manifestazione di volontà, Gregorio insorse. Il re si era macchiato con quel gesto del più grave scandalo che la storia cristiana annoverasse. Nella *forma mentis* medievale il fondamento della legge era uno solo: Dio. Come si permetteva, dunque, un essere umano, quand'anche sovrano di uno Stato, di sostituirsi a Dio nell'emanazione della legge? La legge secolare non poteva, in quell'ottica, che essere la derivazione stretta, pedissequa, della divina *Voluntas*. Il sovrano, l'unico vero Sovrano era Dio. E il sovrano secolare ne rappresentava solo l'emanazione terrena, mediata dal Papa e dalla Tradizione della Chiesa. Egli era solo

un *Defensor fidei*, ma non poteva spingersi oltre questa funzione, non poteva *creare* diritto.

Non bisogna restare sorpresi di questa filosofia politica che a noi oggi sembra così obsoleta. Noi, oggi, ci siamo abituati all'eccesso opposto di una legislazione che cambia tumultuosamente e incessantemente. L'uomo medievale apprezzava invece la lentezza e la sedimentazione e non la velocità forsennata e il cambiamento. Un padre della Chiesa del V secolo, Vincenzo di Lerino, aveva 'codificato' questo principio: «Attenetevi – aveva scritto in una celeberrima massima destinata a fare epoca – a ciò che sempre, ovunque e da tutti si è creduto vero, perché lì c'è la Verità».

Fedele a questa linea, il papa non poteva restare inermemente indifferente di fronte alla rivendicazione fridericiana di legiferare. Nuove leggi? Era di per sé un atteggiamento sacrilego. La Chiesa *doveva* intervenire. Non fosse altro che per ribadire *urbi et orbi* che l'unica fonte legittima dell'*ordo juris* era Dio; e la Chiesa, come depositaria della sua Volontà, era tenuta a esercitare e far valere il Diritto divino. La pretesa di Federico costituiva di per sé, indipendentemente dal contenuto dei testi normativi promulgati, un abuso gravissimo, il più grave che si potesse concepire. Era una Lesa-Maestà divina. Quei testi potevano anche essere i più cristiani del mondo (come Federico, che si riteneva sinceramente devoto al cristianesimo e figlio della Chiesa, affermava), ma ciò non esimeva il sovrano dall'accusa di violare il diritto natural-divino che la Chiesa incarnava ed era tenuta per Mandato Superiore (*munus*) a difendere.

A nulla perciò valeva, agli occhi del papa e dei suoi teologi, la difesa del sovrano che faceva notare che egli non aveva violato alcuna disposizione di fede, ma che dare delle nuove leggi al regno era indispensabile per assicurare l'interesse generale a un diritto più certo e più efficace. Zecchino mette ben in luce come il conflitto, pur acceso da queste due personalità forti, non era insito in uno scontro meramente personale tra due caratteri forti, ma era inscritto in una parabola evolutiva della storia giuridica e politica che doveva fare il suo corso. E infatti la conflittualità non si estinse né si attenuò alla morte di Gregorio, poiché anche i suoi successori, essi pure (forse non a caso) giuristi muniti di grandi qualità, continuarono sulla stessa linea senza alcun arretramento.

Dal conflitto emersero anche linee di tendenza che, a prescindere dal contesto dell'Italia meridionale del primo Duecento, erano destinate

a farsi strada in un più largo orizzonte. La rivendicazione regia di metter mano al campo legislativo sarebbe di lì a non molto stata ripresa e sviluppata oltralpe – dato anche l'esito della politica sveva in Italia – da Filippo IV il Bello e dai suoi giuristi (Pierre Flotte, Guillaume de Plaisians, Alain de Lille, Jean de Paris, Guillaume de Nogaret e Pierre Dubois) secondo una linea che si affermò nei regni successivi. Fu un perno del processo di civilizzazione statale in Francia e in tutta Europa che da quel momento iniziò a riposizionarsi rispetto al modello francese.

La ricostruzione che Zecchino ci offre di questo passaggio cruciale della storia dell'Occidente europeo è importantissima per comprendere come la lotta per la conquista della sovranità legislativa sia stata centrale per la costruzione dello Stato moderno e come questa faticosa esperienza sia uscita dallo scontro al calor bianco tra due istituzioni che incarnavano due opposte concezioni della vita, della morte e della società. Da un lato il diritto natural-divino di cui la Chiesa si riteneva interprete esclusiva, dall'altro il diritto positivo-volontaristico appannaggio del sovrano secolare.

Per descrivere questo complesso percorso, Zecchino utilizza strumenti di ricerca – soprattutto filologici – molto sofisticati e raffinati, attraverso i quali egli riesce a comporre un articolato mosaico che ci restituisce un'immagine assai prossima alla realtà e alla mentalità teologica e politica del tempo. Ricostruire la disputa tra “Gregorio e Federico” – che dà il titolo al volume – rinvia a tutta una serie di questioni (politiche, giuridiche, religiose e psicologico-sociali), intrecciate tra loro, che Zecchino ricomponde con sapiente maestria in un avvincente ‘giallo’ filologico. Il lettore entra in una sorta di viaggio nel tempo e si gode lo spettacolo di una lotta senza esclusione di sorprese e con continui colpi di scena che la rendono viva come se si stesse svolgendo oggi sotto gli occhi attoniti di uno spettatore contemporaneo che improvvisamente si trova addentrato nella mentalità degli uomini del Medio Evo della quale può cogliere tutti gli addentellati con le epoche successive e i lasciti di cui per certi versi ancora ai giorni nostri siamo imbevuti.

L'eterna disputa tra fautori del diritto naturale e difensori del diritto positivo si arricchisce di un precedente d'importanza capitale. Sappiamo bene che la questione, a dispetto di coloro che s'illudono che sia stata completamente superata, è tutt'altro che obsoleta e retriva, ma riemerge ad ogni occasione propizia, della quale la cronaca contempo-

ranea – dalle questioni dei diritti civili all'eutanasia – non è per niente avara. Lo straordinario successo delle teorie giuspositivistiche tra Otto e Novecento ha ingenerato l'illusoria convinzione che di diritto naturale si possa ormai parlare solo in termini storici. E invece l'alternativa resta ancora in piedi (un teorico del diritto contemporaneo ha censito ben nove forme di giusnaturalismo evidente o latente nel nostro presente) e caratterizza diversi aspetti della contemporaneità giuridica e politica. Si pensi ad esempio all'art. 29 della Costituzione italiana, che adopera con assoluta naturalezza l'aggettivo «naturale» (mentre non utilizza mai l'aggettivo «laico» né il sostantivo «laicità»). È del resto vero che non vi è un solo modo di essere giusnaturalisti. Come è possibile e anzi del tutto probabile incontrare tra giuristi e teorici del diritto degli autori positivisti – o che fanno professione di giuspositivismo – ortodossi al punto da divenir ciechi e insensibili di fronte alla complessità del dato giuridico e alla sua dimensione meta-giuridica del tutto intrinseca e inseparabile dal diritto positivo e dalle enunciazioni normative, così ci si può imbattere in autori che si definiscono giusnaturalisti – in quanto semplicemente preoccupati o non indifferenti riguardo alla questione etica che non sono disposti a mettere in una parentesi – ma che in realtà si situano in una zona franca, una zona *border line* rispetto al giuspositivismo. Tra il positivismo secco e dogmatico e l'abbraccio mortale della metafisica idealistica sganciata da ogni senso della realtà vi è un'ampia zona di colorazione mista nella quale i due atteggiamenti si mescolano di continuo in una dinamica che trova talvolta (come ad esempio nel caso del giovane Aldo Moro autore di pregevoli e ancor oggi attuali lezioni di filosofia del diritto; o anche del Bobbio maturo, sempre prudente e attento a non varcare la soglia della moderazione su temi che considerava *eo ipso* imbarazzanti) soluzioni originalissime e proficue non foss'altro che per la capacità di far riflettere su temi e orizzonti di senso che paiono superati quando invece restano ben piantati nella nostra vita attuale.

Cattolico inquieto e sempre attento a tenersi a debita distanza dalla violenza dogmatica del pensiero forte e definitivo, Zecchino è storico filologicamente rigoroso che s'iscrive a pieno titolo nel filone del pensiero e del metodo critico senza per questo scivolare nelle pastoie di uno scetticismo radicale e senza via d'uscita. È dentro quest'orizzonte di senso che va compresa la sua posizione che sottolinea come tanto quelle di Federico quanto quelle di Gregorio devono essere considerate

entrambe «buone ragioni», poiché ciascuna di esse esprime quella che a noi posteri sembra essere un'aspirazione legittima dell'animo umano. Per un verso quella alla ricerca di una spinta ideale che sappia andare di là da ogni contingenza storica e politica. Per un altro quella della funzionalità dell'agire politico, di un diritto certo e capace di rispondere ad esigenze reali della società e di una complessiva efficienza dell'organizzazione socioistituzionale. Per questo è evidente in un'opera storiografica che non concede mai nulla al disequilibrio ideologico che l'autore propenda apertamente per il valore della laicità della politica e per una netta e chiara distinzione tra la sfera religiosa e quella politica. E di qui anche il suo sincero interesse, pluridecennale, per il personaggio-chiave di Federico II nella vicenda storica della sovranità coniugata con l'altro aspetto cruciale della responsabilità. Infatti, in un ambito nel quale la laicità fosse negata *in nuce*, la responsabilità dell'agire politico sarebbe impossibile.

Sta in questo punto decisivo l'interesse alla ricostruzione storica di un momento essenziale per la formazione del diritto positivo in Occidente. La parabola di eventi disegnata da Zecchino in questo studio ci dimostra che la stessa formazione del diritto positivo è indissolubile dal tema pre-posto del diritto naturale, al di sotto del quale ribolle il tema spinosissimo e irrisolvibile – e forse persino ineffabile – delle “domande ultime” sulla condizione umana. Come tutte le opere destinate a lasciare un segno nella cultura – e in questo caso nella cultura giuridico-politica occidentale – quest'opera di Zecchino si presta a una molteplicità di letture cui corrisponde la sinfonica combinazione di diversi piani descrittivi e interpretativi. Quale che sia la prospettiva che il lettore intenda adottare, l'importanza innegabile di questo libro sta nell'interpretazione di fondo che anima l'impresa di ricerca dalla quale esso è scaturito e la finezza storiografica che l'autore ha saputo dispiegarvi.

Al di sotto della disputa teologico-dottrinale tra un grande papa e un grandissimo re – che, come tutti i conflitti personalizzati, è sempre capace di suscitare nel lettore un interesse vivo e scenograficamente efficace – la ricerca di Zecchino scopre in profondità una delle nervature più sensibili e portanti dell'intera architettura giuridica e politica del mondo occidentale: a chi spetta l'ultima parola nella definizione della legge? Chi ha veramente e legittimamente il diritto di creare il diritto? E, di conseguenza, qual è davvero l'essenza del *jus*? E ancora, guardando la medesima questione da altra prospettiva: vi sono dei limiti all'e-

esercizio del potere sovrano? Può il diritto diventare un argine obiettivo all'arbitrio del suo creatore, senza che questo spalanchi le porte alla tirannia – anche peggiore di quella politica – dei sacerdoti del giure? Ci può essere un controllo (e da parte di chi) sulla *libertas decidendi* del sovrano legislatore? Sono questioni eterne che come chiunque può constatare dalla nostra cronaca quotidiana sono ben lungi dall'essere risolte e che animano e talvolta squassano la vita del diritto e della politica.

La società medievale aveva risolto il problema con una semplificazione che la mentalità dei tempi rendeva non solo possibile, ma favorita *naturaliter*: il diritto non doveva essere dettato da una cangiante volontà sovrana, ma dalla eterna e immutabile Volontà di Dio. La città degli uomini non doveva che essere un preciso riflesso della città eterna di Dio secondo la celeberrima formula agostiniana. Ma nei tempi moderni e, ancor più in quelli contemporanei il problema si è fatto molto più complesso e la soluzione si è allontanata dall'orizzonte visibile. L'uomo ha modellato il suo rapporto con Dio o con l'Altrove sugli inestricabili e contraddittori percorsi del suo animo e così la finitudine dell'umano ha assunto connotazioni sempre più lontane dalla sfera religiosa, relegata al più nell'intimo foro della coscienza individuale (questo percorso è stato illustrato dagli studi di Paolo Prodi, che ne ha messo in luce gli aspetti più dolorosi e intimamente divisivi per i credenti).

La ricerca di Zecchino, centrata sull'origine del diritto positivo (ossia sulla sovranità politica autonoma da ogni condizionamento ad essa esterno), diventa così uno stimolo a riflettere in base a una prospettiva storica sulle grandi e cruciali questioni della nostra attualità: pensiamo a un solo e – quant'altri mai – significativo esempio come la questione dello Stato laico con tutto lo stuolo di problemi determinati dall'integrazione – o dallo scontro – tra diverse visioni del mondo e dell'Aldilà. Riflettere sul confronto tra due modi così diversi d'intendere il diritto e il fenomeno giuridico, come giuspositivismo e giusnaturalismo, c'interroga sulla possibilità di mantenere in vita (e a quali condizioni possibili) la grandiosa struttura organizzativa dell'Occidente, una dimensione politica che, come comprese il grande studioso iberico José Antonio Maravall, implica necessariamente una «mentalità sociale» e che lo storico francese Denis Richet chiamava lo «spirito delle istituzioni».

La società democratica, secondo le esatte previsioni di Toqueville, ha scavato in noi profonde convinzioni di pluralismo e di coesistenza di

valori, ha reso relative visioni del mondo che si pretendevano assolute, ha modellato e scavato solchi profondi nei dogmatismi che la vita democratica stessa smentisce ogni giorno. E così anche il potere ha progressivamente perduto quell'aspetto impositivo e autoritario che lo ha caratterizzato per secoli (il filosofo francese Alain Renaut ha parlato di «fine dell'autorità»), per divenire sempre più un atto di (abile) composizione e mediazione tra interessi (anche molto) diversificati. Recentemente è tornato su questo tema anche il filosofo partenopeo Biagio de Giovanni con un incisivo libro in cui ha inteso tessere l'«elogio della sovranità politica», vista però proprio come 'mediazione'. Assumere delle decisioni nell'epoca della *soft law* non implica più oramai un semplice atto di dominio e di comando. La discrezionalità dell'atto politico e normativo è ormai una questione assai più complessa di una mera manifestazione di volontà (e di responsabilità). E poco conta se questo atto provenga da un organo monocratico ovvero da un organo collegiale: una considerazione, questa, che da sola basterebbe a ridimensionare il lungo ed estenuante dibattito costituzionale tra presidenzialisti e parlamentaristi. Assumere decisioni è divenuto oggi un atto di sapiente gestione che implica la capacità di districarsi non solo nell'ambito politico, ma anche e forse soprattutto nell'ambito di un campo giuridico segnato di nuovo – come nel Medioevo e nell'Antico Regime – da livelli stratificati di fonti multiple e spesso contraddittorie. Viviamo, insomma, in un mondo nel quale il diritto positivo, quello stesso diritto per il quale Federico II sfidò l'autorità arcigna e ringhiosa di un papa giurista per nulla disposto a concessioni su una materia che a giusto titolo considerava decisiva nella lotta per il comando ultimo, si è fatto 'plurale'. E perciò esso non può più considerarsi il perno di una certezza che non ha bisogno di alcuna mediazione patriarcale. Questo era il punto cruciale che Federico II considerava decisivo in un tempo come il suo, segnato dalla convinzione che la *Veritas* fosse tutta insita dentro il diritto naturale e divino di cui il papa era l'incarnazione vivente, la *lex animata*. E questo fu anche il sogno di diverse generazioni di giuristi tra XVI e XVIII secolo, un filo rosso che sarà raccolto dai *philosophes* illuministi, che faranno della certezza del diritto e della lotta contro gli *arcana juris* il loro principale cavallo di battaglia.

Da questo punto di vista il libro di Zecchino ci invita a riflettere – e qui sta uno dei suoi punti di forza e di maggiore originalità – sul desti-

no del diritto positivo: dopo i secoli moderni nei quali esso ha giocato il ruolo decisivo di modernizzare il diritto e lo Stato e di connotare la vita politica e sociale secondo determinazioni ispirate all'utilità e non all'astratto valore della verità che nessuno può vantare in suo definitivo e indiscutibile possesso, siamo arrivati a una sorta di *redde rationem* per cui il diritto positivo è divenuto esso stesso arcano, inestricabile. La «legge oscura», come l'ha definita in un fortunato libro di qualche anno fa Michele Ainis, ha di nuovo bisogno della mediazione patriarcale (dei giuristi). Il ceto giuridico, emarginato dalla Rivoluzione francese e ridotto in posizione tecnico-subalterna al primato della politica, torna in auge e il suo potere è ormai avviato – come hanno sostenuto con molte fondate ragioni due acuti studiosi britannici, Tate e Vallinder, verso un'«espansione planetaria». Ci tocca vivere in un mondo nel quale le nuove forme di mediazione patriarcale dei giuristi, produttive di nuovi *arcana juris*, sono anche più insidiose e pericolose (per la libertà) in quanto più sofisticate e mascherate (da strumenti tecnici di protezione dei diritti). Che attualità – verrebbe da dire – di chi, come lo storico e sociologo francese André-Jean Arnaud, aveva fin dai primi anni Settanta del Novecento studiato questo fenomeno e lo aveva in dettaglio descritto (*Le médium et le savant. Signification politique de l'interprétation juridique*, in «Archives de Philosophie du droit», 1972, mai tradotto in italiano).

E così, addentrarci – come ci spinge a fare questo libro di Zecchino – nell'origine del diritto positivo significa soprattutto riflettere sulla sua deriva attuale e spingerci a inventare nuove soluzioni che ci sospingano fuori dalle sabbie mobili delle vecchie convinzioni positivistico-dogmatiche nelle quali siamo impantanati. Dopo un lavoro intenso e un travaglio intellettuale durato cinque o sei secoli che ci ha portati fino al punto in cui siamo – civilizzazione, benessere, democrazia – si tratta ora di difendere le nostre conquiste sfidando le forze della regressione e inventando nuovi orizzonti di senso. Oggi la jheringhiana «lotta per il diritto» assume questi nuovi connotati. Bisogna, secondo la suggestiva immagine di Ralph Dahrendorf, riuscire a «quadrare il cerchio» conciliando sapientemente tre elementi essenziali: *sovranità* (cioè soprattutto responsabilità verso i più deboli); *libertà* (cioè rispetto della libertà di tutti in una «politica di civilizzazione», come ha recentemente scritto Edgar Morin); diritto (cioè in primo luogo norme certe e uguali per tut-

ti). Non possiamo, non vogliamo e non dobbiamo convincerci che questi valori siano divenuti una sorta di “utopia regressiva” e che nulla più possa salvare l’Occidente dalla catastrofe che incombe. Il nostro destino sta solo nelle nostre mani. Per indirizzarlo al meglio occorre indovinare le mosse. E per farlo è indispensabile conoscere bene il percorso fin qui compiuto. Questo libro di Ortensio Zecchino è un prezioso tassello per illuminarci la via.

Finito di stampare
per i tipi de «L'Artistica Savigliano»
nel mese di dicembre 2018